



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 34 del 10/03/2026

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 1-BIS D.L. N. 25/2025 A DECORRERE DAL 2026 E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'anno **duemilaventisei** il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore **18:40** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
MASSARI FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
BEDDINI DAVIDE	Assessore	Assente
ALBANESE CHIARA	Assessore	Presente
VERNIA NICOLO'	Assessore	Presente
CAPUANO ALESSIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario FICARELLI ANGELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 1-BIS D.L. N. 25/2025 A DECORRERE DAL 2026 E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

- deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 14 marzo 2023 ad oggetto "*Delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del CCNL funzioni locali 16 novembre 2022 per la contrattazione integrativa territoriale di parte normativa dell'Unione Tresinaro Secchia e per la contrattazione integrativa di parte economica*";
- deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP relativo al periodo 2024/2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2026- 2028 per la Sezione Operativa;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, di approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 e i relativi allegati;
- deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 30 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, di approvazione del Peg finanziario per il triennio 2026-2028;
- di Giunta comunale n. 7 del 27 gennaio 2026 esecutiva a norma di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026- 2028;
- deliberazione di Giunta Unione Tresinaro Secchia n. 51 del 21 ottobre 2025 ad oggetto "*Indirizzi in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 e alla contrattazione integrativa per i Comuni aderenti all'Unione Tresinaro Secchia e l'Unione stessa*";

VISTI:

- l'articolo 40, commi 3-bis e 3quiquies, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce "*3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. "3-quiquies. ... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza*



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;

- l'articolo 23, commi 2 e 3, del d.lgs. 75/2017, che dispone: “2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni*”, il quale prevede che:

“*A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali....*”

VISTA altresì la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui al protocollo n. 175706 del 27 giugno 2025 ad oggetto “*Indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni.*”

DATO ATTO che la suddetta circolare detta indicazioni interpretative circa l'applicazione dell'incremento del trattamento accessorio relativamente ai Comuni e alle Unioni dei Comuni, in particolare:

- la disposizione si applica ai Comuni nel presupposto che sia rispettata la disciplina di cui all'art. 33 del DL n. 34/2019, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dal decreto attuativo del 17 marzo 2020 e sia assicurato l'equilibrio pluriennale di bilancio come asseverato dall'organo di revisione;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- la disposizione all'origine non comprendeva direttamente tra gli enti destinatari anche le Unioni di comuni; tuttavia, la medesima poteva essere applicata alle stesse in via indiretta, tramite cessione dai Comuni aderenti di quote dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri fondi, in applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, con contestuale riduzione di pari importo di tale componente; le risorse cedute alle Unioni di comuni devono essere computate, da parte dei rispettivi comuni cedenti, ai fini del rispetto dell'incidenza percentuale del 48% e dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, DL n. 34/2019, determinando altresì una corrispondente riduzione delle capacità assunzionali dei comuni;

CONSIDERATO inoltre che il comma 238 della Legge n. 199/2025 ha così previsto “*All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione »;*”;

VALUTATO che:

- la previsione dell'incidenza percentuale del 48% è stata indicata quale parametro di riferimento, in quanto rappresenta la percentuale di incidenza del salario accessorio sugli stipendi tabellari 2023 sussistente nel comparto Ministeri;
- la media della suddetta incidenza nei Comuni italiani è del 23%
- l'attuale media per gli Enti dell'Unione Tresinaro Secchia è del 20,02% e pertanto al di sotto della media nazionale;

CONSIDERATO che:

- il trattamento accessorio per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali è da sempre risultato inferiore al trattamento accessorio dei dipendenti degli altri comparti pubblici, non avendo mai beneficiato di risorse aggiuntive specifiche ed essendo ancora assoggettato al vincolo di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;
- tale situazione rende più complesso attuare politiche di trattenimento e fidelizzazione del personale assunto negli Enti, sebbene la politica retributiva non sia l'unica leva a disposizione;
- la norma contenuta nel DL n. 25/2025 ha pertanto come finalità il conseguimento di una maggiore equità retributiva tra i dipendenti appartenenti ai diversi comparti, pur essendo riservata agli Enti che rispettano i parametri di virtuosità previsti dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e dai rispettivi decreti attuativi;
- in attuazione dell'obiettivo strategico contenuto nel DUP dell'Unione relativo alla promozione di azioni, interventi e comportamenti uniformi in materia di gestione del personale dell'Unione e dei Comuni aderenti, è già stato sottoscritto un contratto integrativo unico di livello territoriale, sulle materie ed istituti normativi applicabili ai rispettivi dipendenti;
- pertanto, valutata positivamente l'opportunità offerta dal DL n. 25/2025, con precedente deliberazione di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 51/2025 sono state definite, anche in materia di trattamento accessorio del personale dei Comuni dell'Unione e dell'Unione stessa, alcune linee di indirizzo comuni a tutte le Amministrazioni, da recepire da ogni singolo Ente, tenuto conto delle singole specificità e della sostenibilità finanziaria e previa verifica dei presupposti di virtuosità indicati dalle disposizioni vigenti;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che con la deliberazione n. 51/2025 sopra citata sono state impartite le seguenti direttive generali:

1. nella previsione delle risorse aggiuntive, tendere ad un riequilibrio del livello retributivo accessorio dei dipendenti di tutti gli Enti aderenti all'Unione e dell'Unione stessa, al fine di realizzare una maggiore equità retributiva;
2. prevedere una quota di risorse da destinare al fondo risorse decentrate con particolare riferimento al miglioramento e lo sviluppo della performance personale e organizzativa, lo sviluppo dei ruoli di responsabilità, il consolidamento e lo sviluppo delle competenze acquisite;
3. prevedere una quota di risorse da destinare allo stanziamento risorse per Elevate qualificazione, al fine di adeguare il livello retributivo alle crescenti responsabilità delle posizioni apicali o di Responsabilità, migliorando altresì la capacità dell'Ente di rendere maggiormente attrattive alcune posizioni di lavoro ritenute strategiche;

prevedere una quota di risorse da destinare allo sviluppo del sistema unico di Welfare, in linea con l'obiettivo di DUP e PIAO relativo allo sviluppo di politiche di valorizzazione, trattenimento e benessere del personale e con il vigente Piano delle Azioni Positive applicabile a tutti i gli Enti;

VALUTATA pertanto la necessità di emanare appositi indirizzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1-bis del DL n. 25/2025, conformemente alla direttiva contenuta nella deliberazione di GU n. 51/2025;

DATO ATTO che

- la Giunta svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore; pertanto, formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante di parte pubblica;
- con il presente atto si rende necessario impartire alla delegazione trattante di parte pubblica e al Responsabile competente alla costituzione del Fondo risorse decentrate, alcune direttive specifiche, alla luce delle direttive generali contenute nella deliberazione di G.U. n. 51/2025, sulle risorse aggiuntive di parte stabile in applicazione dell'art. 14 comma 1-bis del D.L. n. 25/25 s.m.i.;
- le direttive di cui al dispositivo tengono conto della situazione salariale complessiva in rapporto agli obiettivi di miglioramento e sviluppo di questa Amministrazione comunale, indicati negli strumenti di programmazione adottati, allo sviluppo della performance, delle competenze e dei diversi ruoli di responsabilità, con un focus altresì sulle politiche di valorizzazione, trattenimento e benessere del personale;

RITENUTO pertanto in conformità alle linee di indirizzo contenute nella deliberazione di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 51/2025, valevoli per tutti gli Enti aderenti, approvare le linee di indirizzo specifiche per la delegazione trattante di parte pubblica di questa Amministrazione comunale e per il Responsabile competente alla costituzione del fondo, come segue:

1. disporre, a decorrere dall'anno 2026 e ai sensi dell'art. 14 comma 1-bis DL n. 25/2025 così come modificato dal comma 238 della Legge n. 199/2025, dell'incremento della componente stabile del fondo risorse decentrate del personale dipendente, secondo le indicazioni operative di cui alla circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui al protocollo n. 175.706 del 27 giugno 2025, per un ammontare complessivo di € 31.432,00 (oltre oneri ed irap), di cui € 12.427,00 (oltre oneri ed irap) da



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- trasferire all'Unione Tresinaro Secchia (come da prospetto di attestazione del rispetto dei parametri redatto dal Responsabile Settore Finanziario, su proposta della GUP, conservato in atti dell'Ufficio ragioneria);
2. prevedere che una quota parte significativa della suddetta somma di € 19.005,00 relativa al Comune sia destinata al fondo risorse decentrate, finalizzandola al miglioramento della performance personale e organizzativa, lo sviluppo dei ruoli di responsabilità, il consolidamento e lo sviluppo delle competenze acquisite: tale quota dovrà pertanto attestarsi nel range da minimo il 30% al massimo del 40% del totale;
 3. prevedere che una quota significativa della somma complessiva sia destinata, in sede di definizione dell'accordo annuale, allo sviluppo del sistema di Welfare già implementato: nel range minimo 40% - massimo 50% del totale;
 4. prevedere infine che una quota della somma complessiva sia destinata all'incremento dello stanziamento per le EQ: nel range minimo il 20% - massimo 25% del totale;

ACQUISITA l'istruttoria del presente provvedimento redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, consistente nella presente proposta di deliberazione;

RICORDATO che le somme del fondo 2026 trovano copertura negli attuali stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028 ai cap.1000710180 denominato '*Salario accessorio*', cap. 1000710181 denominato '*Salario accessorio contributi carico Ente*', cap. 1000770700 denominato '*Imposte e tasse -IRAP -Altri servizi generali* ', cap. 1000750550/12 denominato '*Trasferimento all'Unione risorse decentrate*' e cap. 1000750535 denominato '*Welfare aziendale – Trasferimento all'Unione*';

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 12, comma 7, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 1° Settore Affari generali e istituzionali – Servizi alla comunità in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

PRESO ATTO dell'urgenza di provvedere in quanto necessario costituire il fondo delle risorse decentrate e avviare le trattative per il relativo utilizzo;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI IMPARTIRE, per le motivazioni richiamate in premessa costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in conformità alle linee di indirizzo contenute nella



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

deliberazione di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 51/2025, valevoli per tutti gli Enti aderenti, approvare le linee di indirizzo specifiche per la delegazione trattante di parte pubblica di questa Amministrazione comunale e per il Responsabile competente alla costituzione del fondo, come segue:

- disporre, a decorrere dall'anno 2026 e ai sensi dell'art. 14 comma 1-bis DL n. 25/2025 così come modificato dal comma 238 della Legge n. 199/2025, dell'incremento della componente stabile del fondo risorse decentrate del personale dipendente, secondo le indicazioni operative di cui alla circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui al protocollo n. 175.706 del 27 giugno 2025, per un ammontare complessivo di € 31.432,00 (oltre oneri ed irap), di cui € 12.427,00 (oltre oneri ed irap) da trasferire all'Unione Tresinaro Secchia (come da prospetto di attestazione del rispetto dei parametri redatto dal Responsabile Settore Finanziario, su proposta della GUP, conservato in atti dell'Ufficio ragioneria);
 - prevedere che una quota parte significativa della suddetta somma di € 19.005,00 relativa al Comune sia destinata al fondo risorse decentrate, finalizzandola al miglioramento della performance personale e organizzativa, lo sviluppo dei ruoli di responsabilità, il consolidamento e lo sviluppo delle competenze acquisite: tale quota dovrà pertanto attestarsi nel range da minimo il 30% al massimo del 40% del totale;
 - prevedere che una quota significativa della somma complessiva sia destinata, in sede di definizione dell'accordo annuale, allo sviluppo del sistema di Welfare già implementato: nel range minimo 40% - massimo 50% del totale;
 - prevedere infine che una quota della somma complessiva sia destinata all'incremento dello stanziamento per le EQ: nel range minimo il 20% - massimo 25% del totale;
2. DI DARE ATTO che le somme del fondo 2026 trovano copertura negli attuali stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028 ai cap.1000710180 denominato '*Salario accessorio*', cap. 1000710181 denominato '*Salario accessorio contributi carico Ente*', cap. 1000770700 denominato '*Imposte e tasse -IRAP -Altri servizi generali* ', cap. 1000750550/12 denominato '*Trasferimento all'Unione risorse decentrate*' e cap. 1000750535 denominato '*Welfare aziendale – Trasferimento all'Unione*';
 3. DI DISPORRE che la delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione integrativa, si attenga a quanto previsto al capoverso precedente;
 4. DI DEMANDARE al competente Responsabile la costituzione formale del fondo 2026, secondo le direttive contenute nel presente provvedimento e previa acquisizione dei necessari pareri e/o asseverazioni da parte dell'Organo di Revisione dell'Ente;

successivamente con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di consentire la costituzione del fondo risorse decentrate del corrente anno ed il conseguente avvio delle trattative.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Dalia Naldi Responsabile della Gestione Unica del Personale;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Vice Segretario
FICARELLI ANGELA